

PROTOCOLLO SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO

L'Allegato 20 del DPMC 24 ottobre 2020 suddivide gli Stati esteri in gruppi. A seconda del gruppo di appartenenza le limitazioni e le disposizioni prescrittive sono diverse.

Le informazioni qui in seguito sono indicazioni di base. La normativa ha varato più eccezioni per regolamentare gli spostamenti da e per l'estero e, in aggiunta, ogni Dipartimento di prevenzione sanitaria ha varato specifici protocolli per il proprio territorio. Si consiglia di contattare l'azienda di sanità locale per definire il protocollo più idoneo alle vostre esigenze.

GRUPPO A: L'ingresso da e per San Marino e Città del Vaticano non comporta ulteriori prescrizioni da osservare, oltre a quelle già vigenti sul territorio italiano.

GRUPPO B: I lavoratori che provengono dagli Stati del Gruppo B, devono:

- presentare autodichiarazione (scaricabile dal sito del Ministero degli Esteri);

GRUPPO C: **I lavoratori che provengono dagli Stati del Gruppo C e lavoratori che hanno transitato negli Stati del Gruppo C**, devono:

- presentare autodichiarazione (scaricabile dal sito del Ministero degli Esteri);
- comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- presentare un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo tampone e risultato negativo o in alternativa sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;

GRUPPO D: I lavoratori che provengono dagli Stati del Gruppo D, devono:

- presentare autodichiarazione (scaricabile dal sito del Ministero degli Esteri);
- comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- presentare un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo tampone e risultato negativo o in alternativa sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;
- sottoporsi in isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni (indirizzo di dimora, recapito telefonico ecc., devono essere indicati nell'autodichiarazione rilasciata al primo e secondo punto);
- L'Autorità sanitaria può modificare, previo accordo, le condizioni dell'isolamento fiduciario.

GRUPPO E e F: I lavoratori che provengono dagli Stati del Gruppo E e F, devono:

- **avere comprovati motivi per l'ingresso e l'uscita in e dall'Italia: esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio**
- presentare autodichiarazione (scaricabile dal sito del Ministero degli Esteri);
- comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- presentare un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo tampone e risultato negativo o in alternativa sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;

- sottoporsi in isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni (indirizzo di dimora, recapito telefonico ecc., devono essere indicati nell'autodichiarazione rilasciata al secondo e al terzo punto);

ECCEZIONI

Sono previste, limitate eccezioni all'obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza.

Queste eccezioni **non si applicano a chi abbia soggiornato o transitato nei Paesi dell'Elenco F** nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia:

- a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro;
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore;
- ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e D
- il personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
- i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria dimora;
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

Allegato 20

Spostamenti da e per l'estero

Elenco A

Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

Elenco B

Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco

Elenco C

Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).

Elenco D

Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay

Elenco E

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco

Elenco F

A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana

A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro

A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia